

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTEVICO

Via M. Cicognini, 5 – 25026 PONTEVICO – BS

Tel. 030/930167 - fax 030/9930431 - C.F. 97016170173 – C.M. BSIC89500X

bsic89500x@istruzione.it - bsic89500x@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio UFDPIX

www.icpontevico.edu.it

CIG: B5B8B8E352

ID NEGOZIAZIONE: 5104864

All'Albo online
Amministrazione trasparente
Atti

CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2024-2025

TRA

L'Istituto Comprensivo statale di PONTEVICO rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica pro-tempore Fabiola Pierantoni domiciliata, per la sua carica, presso l'Istituto stesso sito in Via Cicognini n.5, 25026 Pontevico BS Codice Fiscale 97016170173

E

Agenzia Geko Viaggi di Ges.co s.r.l – Sede legale – Sede operativa Via Cremona 10 – 25025 Manerbio -P.Iva 02640280349;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

PREMESSO CHE

- con determina prot. n. 47 del 04/12/2024 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, l'avvio della procedura di indagine di mercato finalizzata al successivo affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del Servizio di trasporto e di organizzazione delle uscite didattiche di cui all'oggetto;
- l'offerta presentata dall'Operatore Economico **Geko Viaggi di Ges.co s.r.l – Sede legale – Sede operativa Via Cremona 10 – 25025 Manerbio P.Iva 02640280349**, per un importo pari a € 21.000,00 IVA esente ai sensi dell'art. 74-ter del DPR n. 633/72, è stata ritenuta congrua dalla Stazione Appaltante;
- con **decisione a contrarre REGISTRO n.21 del 21/02/2025** è stato autorizzato mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'affidamento diretto in oggetto a favore dell'Operatore Economico **Geko Viaggi di Ges.co s.r.l – Sede legale – Sede operativa Via Cremona**

10 – 25025 Manerbio P.Iva 02640280349, per un importo pari a **€ 20.715,00** IVA esente ai sensi dell'art. 74-ter del DPR n. 633/72;

● con **documento di stipula** relativo a Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del Servizio in oggetto, la Stazione Appaltante ha proceduto all'accettazione dell'offerta presentata dall'Operatore Economico di cui sopra.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e i documenti richiamati nel presente documento (di seguito, il "Contratto") formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto dell'affidamento è il Servizio di organizzazione e di trasporto dei viaggi di istruzione per l'anno scolastico 2024-2025 a favore degli studenti dell'Istituto scolastico IC PONTEVICO, come stabilito mediante apposita delibera dal Consiglio di Istituto con l'obiettivo di promuovere l'integrazione culturale e la formazione dei propri studenti, tenuto conto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), della programmazione didattico-educativa elaborata dal Consiglio e del Regolamento sui viaggi di istruzione e le visite guidate dell'Istituto scolastico che di seguito si indicano:

DATA	SEDE DI PARTENZA E ARRIVO	META	ORARIO	PARTECIPANTI	TOTALE	COSTO IVA esente
05/03/25	Primaria Pontevico (BS) via Cavalieri di Vittorio Veneto (3^ A-B)	Parco incisioni rupestri + laboratori presso ARCHEOPARK	8.00 -18.00	49 alunni (di cui 2 con L. 104) + 6 adulti	55	€ 5.392
	Prima Primaria S. Gervasio (BS) via scuole 1 (3^A-B)			29 alunni + 3 adulti	32	
	Primaria Alfianello Via Chiesa 49 (3^A)			26 alunni + 2adulti	28	
Totale				104 alunni	115	
18/03/25	Secondaria Pontevico Via Ottavio da Pontevico, 20 Pontevico (BS) (1^A-B-C)	MILANO + Ingressi Meet Education + Laboratori "meet immersive experience" +	8.00 -18.00	60 alunni + 5 adulti	65	€ 3.300

		visita al Castello Sforzesco				
totale				60 alunni	65	
26/03/20 25	Secondaria San Gervasio Via delle scuole (2^ A-B-; 3^A-B)	ROVERETO (Trento) Matassone Mart Castello del buon consiglio	7.00 – 19.00	62 alunni (di cui 7 con L.104) + 10 adulti	72	€3.100
totale				62 alunni	72	
28/03/25	Primaria Pontevico (BS) via Cicognini 5 (cl. 5^A-B-C) Prima Primaria S.Gervasio (BS) via scuole 1 (cl. 5^A-B)	BRESCIA- Museo Santa Giulia + Laboratorio	8.00 -17.00	58 alunni (Di cui 3 con L. 104 + 13 adulti 23 alunni (di cui 4 con 104) + 5 adulti	71 28	€3.332
totale				81 alunni	99	
09/05/25	Secondaria San Gervasio (BS) (Cl.1^A) Secondaria Alfianello (BS) (cl.1^A)	MILANO + Ingressi Meet Education + Laboratori “meet immersive experience” dialogo al buio	In giornata 8.00-18.00 circa	41 alunni + 4 adulti	45	€ 2.255
totale				41 alunni	45	
12/05/25	Primaria Alfianello Via Chiesa 49 (cl. 1^A; 2^A)	BUSSOLENGO (Vr) Parco Natura Viva + laboratorio keeper + SAFARI pullman	8.00 – 17.00	35 (di cui 5 con L.104) + 9 adulti	44	€ 1.580
totale				35 alunni	44	

15/05/25	Primaria Alfianello Via Chiesa 49 (cl.5^A)	VERONA + attività +laboratorio Arena e gladiatori	8.00 -17.30	27 (di cui 1 con L.104) + 4 adulti	31	€ 1.756
totale				27	31	

In particolare, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento di cui trattasi, è necessario che l'Operatore Economico garantisca per i mezzi messi a disposizione per l'esecuzione del Servizio in oggetto:

- L'idoneità e osservanza degli obblighi del conducente;
- L'idoneità del veicolo, attestata essenzialmente dalla visita di revisione annuale, il cui esito è riportato sulla carta di circolazione¹.

In maniera empirica si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento: l'usura pneumatici, l'efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori². Se l'autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza i passeggeri devono utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi, di tale obbligo³. Se il mancato uso riguarda un minore ne risponde il conducente o chi è tenuto alla sua sorveglianza, qualora si trovi a bordo del veicolo⁴.

L'autobus deve, inoltre, essere dotato di estintori⁵ e di "dischi" indicanti le velocità massime consentite, applicati nella parte posteriore del veicolo.

La copertura assicurativa R.C.A. è rilevabile dal certificato assicurativo, che deve trovarsi a bordo del veicolo⁶. Il numero massimo di persone che l'autobus può trasportare può invece essere tratto dalla carta di circolazione⁷.

Relativamente ai pullman noleggiati l'Agenzia, al momento della sottoscrizione del presente contratto, dovrà dichiarare il possesso della documentazione di seguito elencata:

- Carta di circolazione;
- Licenza comunale, comprovata dall'apposito scudetto esposto, come da norma accanto alla targa;
- Cronotachigrafi regolarmente visionati e limitatori di velocità modello VDO, come deliberato dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio del 10/2/92 e dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 16/12/94;
- Polizza assicurativa.

Inoltre i suddetti pullman:

- Dovranno essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di revisione annuale;
- Dovranno presentare un'adeguata recettività in rapporto al numero dei passeggeri trasportati e una perfetta efficienza dal punto di vista meccanico, come comprovato dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici della M.C.T.C.;

¹ Art. 80, commi 4 e 14, C.d.S.

² Artt. 71, 72 e 79 C.d.S.

³ Art. 172 C.d.S.

⁴ Art. 172, comma 10, C.d.S.

⁵ Di almeno un estintore a schiuma da 5 litri, oppure in alternativa uno a neve carbonica da kg 2 fino a 30 posti, ovvero 2 estintori per autobus con più di 30 posti (Art. 72, comma 6, C.d.S., in relazione al DM 18.04.1977).

⁶ Art. 180, comma 1, lettere d), C.d.S. Dal 18.10.2015 non vi è più l'obbligo di esporre il contrassegno assicurativo.

⁷ Art. 169, comma 3, C.d.S.

- Dovranno essere coperti dall'assicurazione prevista dalla C.M. n. 74 del 17/03/1988 e dovranno essere condotti esclusivamente da personale incaricato dall'Agenzia, munito della documentazione professionale di legge, ossia patente D e certificato di abilitazione professionale "KD", come previsto dall'art. 2 della legge 14/2/1974 n.62.

Nell'impiego del personale l'Agenzia rispetta la vigente normativa nazionale ed europea in tema di regolamento dei tempi di guida e di riposo giornalieri dei conducenti adibiti a servizi non di linea.

In particolare è previsto che alla durata complessiva della guida non sia superiore alle nove ore giornaliere, che la durata di guida continua non debba superare le quattro ore e trenta minuti, dopo di che deve essere rispettata una pausa di 45 minuti frazionabile in più interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, che per i viaggi che richiedono periodi di guida superiori a 9 ore, l'azienda utilizzi due autisti.

ART. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura dell'Affidatario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'esecuzione del Servizio di organizzazione e di trasporto degli studenti dell'Istituzione scolastica appaltante, nonché l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni necessarie al completo ed esatto espletamento del Servizio di cui trattasi, nel rispetto della vigente normativa, delle finalità istituzionali dell'Amministrazione scolastica e di quanto sarà convenuto dalle parti nel Contratto.

Il Servizio sarà svolto in favore degli studenti regolarmente iscritti per l'anno scolastico 2024-2025 nel periodo marzo - maggio presso l'istituto Scolastico appaltante, quantificati in complessivi **€ 20.715,00 IVA** esente ai sensi dell'art. 74-ter del DPR n. 633/72; oltre che in favore del personale docente interno incaricato di accompagnare e sorvegliare sugli studenti partecipanti all'iniziativa, (n. 1 docente accompagnatore ogni n. 15 studenti partecipanti all'iniziativa e rapporto 1:1 con alunno L. 104).

L'Istituzione scolastica non garantisce all'Affidatario la partecipazione di un numero minimo di studenti e di docenti accompagnatori partecipanti ai viaggi di istruzione riservandosi di individuare e comunicare all'Affidatario il numero effettivo degli utenti partecipanti secondo quanto previsto dal presente articolo, senza che l'Affidatario possa recedere dal Contratto o invocare la risoluzione dello stesso per inadempimento dell'Amministrazione appaltante.

In particolare, al fine di consentire l'esatto e tempestivo adempimento del Servizio in oggetto, l'Amministrazione scolastica si impegna a comunicare per iscritto all'Operatore Economico, con riferimento a ciascuna uscita didattica, la meta e la data individuata per la realizzazione della stessa, unitamente al numero effettivo degli studenti e dei docenti accompagnatori partecipanti all'iniziativa, con l'osservanza di un termine di preavviso di almeno n. 10 (dieci) giorni dalla data stabilita per la realizzazione di ciascuna uscita didattica.

Tenuto conto delle informazioni comunicate dall'Amministrazione scolastica, con la sottoscrizione del Contratto, l'Operatore Economico Affidatario si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione scolastica, con riferimento a ciascuna uscita didattica, un numero di mezzi di trasporto sufficiente a garantire l'esecuzione del Servizio in favore di tutti gli utenti partecipanti all'iniziativa.

La gestione del Servizio, deve essere eseguita con la massima diligenza e serietà richiesta in relazione alla natura delle prestazioni in oggetto, nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, del regolamento di istituto, e in conformità a quanto deliberato dai competenti organi dell'Amministrazione scolastica circa le mete, il periodo di realizzazione delle uscite didattiche, dei requisiti minimi dei servizi richiesti.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

A fronte dell'affidamento, l'Istituto Scolastico corrisponderà all'Operatore Economico Affidatario un compenso pari a **€ 20.715,00** IVA esente ai sensi dell'art. 74-ter del DPR n. 633/72, onnicomprensivo di tutti i costi relativi all'esecuzione del Servizio in oggetto e diritti di agenzia. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio, inclusi i biglietti di ingresso e i laboratori come indicato nella tabella riepilogativa di cui all'art. 2; per cui nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.

L'istituto provvederà alla liquidazione dell'importo relativo a ciascuna prestazione - IVA esente ai sensi dell'art. 74-ter del DPR n. 633/72, su presentazione della relativa fattura elettronica al termine di ciascun viaggio di istruzione, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa sul portale di interscambio, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

La fattura dovrà essere intestata a **"Istituto Comprensivo statale di PONTEVICO, Via Cicognini n. 5, 25026 Pontevico (BS), Codice Fiscale 97016170173, codice univoco UFDIFX.**

Sulle fatture elettroniche dovranno essere riportati il **codice univoco di questa Scuola** e il CIG. B5B8B8E352 Unico di riferimento.

Prima di tale termine, l'Affidatario non potrà richiedere la liquidazione di alcun compenso e/o acconto.

Resta inteso che il corrispettivo per il Servizio:

- sarà soggetto al regime fiscale vigente alla data dell'affidamento;
- è subordinato all'accertamento, da parte dell'Istituto, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

ART. 5 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Eventuali modifiche al contratto stipulato tra le parti devono avvenire per iscritto sotto pena di nullità dell'intero contratto, per comprovate sopravvenute esigenze e/o necessità che dovessero verificarsi in fase di organizzazione dell'attività didattica. Pertanto, alcuna variazione potrà essere apportata unilateralmente dall'Affidatario e/o dai suoi dipendenti o collaboratori addetti al Servizio, senza la previa autorizzazione e/o consenso dei competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.

Durante il periodo di efficacia del Contratto, le prescrizioni ivi convenute potranno essere modificate senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi e nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 60 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023. Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'affidamento, l'Istituto Scolastico potrà imporre all'Affidatario l'esecuzione delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto alle stesse condizioni e patti originariamente previsti nel Contratto e nei documenti relativi alla procedura in oggetto. In tal caso, l'Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà durata decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso e sino alla data di effettiva ed integrale esecuzione del Servizio che l'Istituto Scolastico fissa, convenzionalmente, con la data prevista per il rientro dall'ultima delle uscite didattiche per cui il Servizio stesso è stato affidato.

Resta inteso che, con la sottoscrizione del Contratto, l'Affidatario si impegna a rispettare rigidamente i tempi utili previsti per l'esecuzione del Servizio, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dall'Istituto Scolastico, e ferme in ogni caso le eventuali responsabilità postume che potrebbero interessare lo stesso

Affidatario secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente documento e del Contratto stipulato con l'Istituto Scolastico.

Il Contratto non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell'atto medesimo.

ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario ed il suo personale dipendente e/o i collaboratori a vario titolo adibiti all'esecuzione del Servizio si obbligano a:

- osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le disposizioni dell'Istituzione Scolastica;
- adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili, ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali dovute;
- rispettare le tempistiche stabilite per la realizzazione delle attività oggetto del Servizio in oggetto, secondo quanto previsto nel presente Contratto;
- osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- garantire la completa e tempestiva esecuzione del Servizio, nonché di ogni altra prestazione e/o attività accessoria o comunque collegata allo stesso, con la diligenza professionale ed il decoro richiesti dalla specifica attività prestata in favore dell'istituto Scolastico;
- curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del proprio personale addetto allo svolgimento del Servizio, adibendo a tale scopo il personale ed i mezzi propri, eventualmente integrati, al fine di garantire la qualità e quantità del Servizio richiesto, tenendo conto anche delle esigenze che saranno eventualmente evidenziate dall'Istituto Scolastico;
- garantire l'osservanza da parte dei propri addetti al Servizio di regole comportamento e degli obblighi in materia di riservatezza previsti dalla normativa vigente;
- segnalare, tempestivamente e per iscritto, all'Istituzione Scolastica situazioni che determinano cause di interruzione e/o di sospensione temporanea e/o impossibilità, totale o parziale, di eseguire il Servizio;
- osservare, per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore;
- garantire che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni;
- osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza e la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante dall'affidamento;
- a tenere indenne l'Istituzione Scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell'Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente;
- rispettare rigidamente i tempi utili previsti per l'esecuzione del Servizio, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dall'Istituto Scolastico, e ferme in ogni caso le eventuali responsabilità postume che potrebbero interessare lo stesso Affidatario secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente documento e dal Contratto stipulato con l'Istituto Scolastico;
- sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare ai suoi somministratori e/o dipendenti durante il periodo di efficacia e di esecuzione del Contratto;

- sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni molestia e/o azione, di qualunque natura, giudiziale e/o stragiudiziale, che provengano da terzi a causa del Contratto;
- rispondere direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del Servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto Scolastico e salvi gli interventi a favore dell'Operatore Economico da parte di imprese assicuratrici. L'Affidatario sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato o comunque con esso in rapporto ai fini dell'erogazione del Servizio e risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia degli addetti al Servizio;
- sostenere le spese di stipula e registrazione della Convenzione, comprensive degli oneri anche relativi alle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al Servizio oggetto di affidamento ed alla sua contabilizzazione.

ART. 8 - INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna a garantire la regolare e continua esecuzione del Servizio, per tutta la durata del Contratto. In particolare, le interruzioni parziali del Servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica. Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del Servizio nei seguenti casi:

- I. scioperi del personale dell'Affidatario: in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, etc. che rendano impossibile il regolare svolgimento del Servizio; in tal caso, l'Affidatario dovrà darne notizia senza ritardo all'Istituto, con un preavviso di almeno 7 giorni o, comunque, non appena egli ne abbia conoscenza; saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati, al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del Servizio;
- II. in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature: dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra l'Affidatario e l'Istituto, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- III. interruzione totale del Servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Affidatario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le Parti. In ogni caso, l'Affidatario non potrà sospendere il Servizio eccependo irregolarità di controprestazioni e, al di fuori dei casi sopracitati, resta inteso che l'interruzione o sospensione del Servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 14.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

La stipula del Contratto è subordinata alla presentazione di una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, a norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Affidatario, oltre che a titolo di risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque salva la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione è a copertura anche delle penali. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'Istituzione Scolastica potrà procedere ad affidare il Servizio all'operatore

economico concorrente che segue nella graduatoria. L’Affidatario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione e/o registrazione del Contratto, secondo le leggi in vigore.

ART. 10 - POLIZZA ASSICURATIVA AFFIDATARIO

L’Affidatario, ai fini della stipula del Contratto, a pena la decadenza dall’aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell’art. 117, comma 10 del Codice degli Appalti, per le garanzie di seguito indicate, nonché a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto. In particolare, l’Operatore Economico Affidatario dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali derivanti da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario o, comunque, in dipendenza diretta o indiretta dall’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tale copertura non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte. Detta polizza, pena la revoca dell'affidamento, dovrà essere consegnata prima della stipula del Contratto e dovrà avere una validità non inferiore alla durata del Servizio. A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:

- rischi di qualsiasi tipo subiti dagli utenti durante e/o in dipendenza del Servizio (ad esempio: sinistri stradali; infortuni e lesioni, compresi eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino anche invalidità o morte del fruitore del Servizio);
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati a terzi (inclusi l’Istituzione Scolastica e i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l’Affidatario - che partecipino all’attività oggetto dell’affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Istituzione Scolastica per fatto imputabile all’Affidatario.

In ogni caso, si precisa e si conviene che sono ad esclusivo carico dell’Affidatario gli eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l’Istituzione Scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni che dovessero essere causati dagli studenti partecipanti ai mezzi di trasporto, apparecchiature e/o altri oggetti messi a disposizione dell’Operatore Economico, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici causati da terzi e/o dagli studenti partecipanti in relazione agli stessi beni.

L’Operatore Economico Affidatario sarà inoltre responsabile per eventuali danni a persone o cose, causati dal proprio personale o derivanti da guasti o malfunzionamenti dei mezzi adibiti al Servizio, con l’impegno di ripristino di quanto danneggiato.

Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all’Istituzione Scolastica alle relative scadenze.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l’Amministrazione concedente potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c., dandone comunicazione all’Affidatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite p.e.c., con

preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Contratto cesserà di esplicitare ogni effetto fra le parti.

A fronte del recesso dell'Amministrazione Scolastica, l'Operatore Economico Affidatario non potrà pretendere dall'Istituto alcun indennizzo per le spese sostenute per i Servizi non ancora già espletati.

ART. 12 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione Concedente potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione all'Affidatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite p.e.c., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali la Convenzione cesserà di esplicitare ogni effetto tra le parti. A fronte del recesso dell'Amministrazione Scolastica, l'Operatore Economico Affidatario non potrà pretendere dall'Istituto alcun indennizzo per le spese sostenute per i Servizi già espletati.

ART. 13 - INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto ovvero di azioni e/o atti da parte dell'Affidatario che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere all'Istituzione Scolastica, quest'ultima, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, ivi compresa la revoca dell'affidamento del Servizio.

In particolare, in presenza di violazioni e/o inadempienze quali ritardi nell'esecuzione del Servizio o lievi irregolarità di tipo amministrativo, tali da non compromettere la qualità del Servizio stesso e quindi da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, l'Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di applicare penali.

Le penali, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto, ai sensi del disposto all'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Operatore Economico Affidatario prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta da parte della Scuola verso l'Affidatario, il quale potrà replicare a quanto contestato dall'Amministrazione nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, sottoscritta dall'Affidatario prima della stipulazione del Contratto, senza che sia necessaria alcuna diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituzione Scolastica potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all'Operatore Economico Affidatario del Servizio mediante comunicazione da trasmettersi a mezzo p.e.c. e/o mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023), come dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate all'istanza di partecipazione alla presente procedura;
- b) qualora l'Affidatario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- c) sospensione, da parte delle Autorità competenti, del Servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- e) non veridicità e/o alterazione, contraffazione e falsificazione delle dichiarazioni presentate dall'Operatore Economico nel corso della procedura di affidamento;
- f) ritardo nell'esecuzione del Servizio senza giusta causa;
- g) inadempimento degli obblighi previsti nel Contratto a seguito di diffida ad adempiere;
- h) perdita da parte dell'Operatore Economico Affidatario della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- i) perdita da parte dell'Operatore Economico Affidatario delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività e/o per le prestazioni oggetto di affidamento;
- j) l'Operatore Economico Affidatario si è trovato, al momento dell'affidamento del Servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento;
- k) modifica sostanziale del Contratto che richiede una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- m) violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- n) esecuzione del Servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- o) interruzione e/o sospensione, parziale o totale, del Servizio senza giustificato motivo;
- p) cessione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché qualsiasi forma di sub contratto, parziale o totale, dello stesso;
- q) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Affidatario del Servizio;
- r) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del contratto;
- s) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituzione Scolastica;
- t) qualora l'Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- u) mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
- v) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;

- w) dopo che siano pervenute n. 5 contestazioni dalla data di sottoscrizione del Contratto, da parte dell'istituto Scolastico e non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Istituzione Scolastica, le giustificazioni eventualmente trasmesse dall'Affidatario del Servizio;
- x) qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'affidamento, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell'Istituzione Scolastica:

- in caso di inadempimento e/o ritardo, la facoltà di procedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e la responsabilità civile e penale in cui l'Affidatario potrebbe incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il Servizio, in danno dell'Affidatario inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il Servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di affidamento e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura. Nelle ipotesi di risoluzione del contratto, l'Operatore Economico Affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite a favore dell'Amministrazione scolastica. L'Affidatario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il Servizio, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione tramite pec, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico Affidatario si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione. In particolare, l'Affidatario del servizio si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;
- ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG);
- a comunicare all'Istituzione Scolastica ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

ART. 16 - SPESE

Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario tutte le spese per la sottoscrizione del Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte poste dalla legge a carico dell’Istituto. In particolare, l’Affidatario si impegna a pagare l’imposta di bollo nella misura e termini previsti dall’art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato I.4 del medesimo Decreto Legislativo, nonché a trasmettere senza ritardo copia comprovante l’avvenuto pagamento dell’imposta all’Amministrazione scolastica. Le spese di registrazione del Contratto tratto sono a carico della parte richiedente.

ART. 17 - NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nelle clausole del presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al libro IV, capo VI, sezione I del Codice civile. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto nella sua interezza.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), detto anche brevemente GDPR, da General Data Protection Regulation, si informa che i dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. Il titolare del trattamento è l’I.C. DI PONTEVICO, rappresentato dalla Dirigente Scolastica pro-tempore Fabiola Pierantoni. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Gianfausto Vincenzi.

Il RPD può essere contattato al seguente indirizzo di email: rpd@vincenzi.com.

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, la Ditta è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs n. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia tra le parti avente ad oggetto l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente contratto il Foro competente è esclusivamente quello di BRESCIA.

IL CONTRAENTE

Geko Viaggi di Ges.co s.r.l

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Fabiola Pierantoni

f.to digitalmente ai sensi del CAD

(D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)